



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 18/2020

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VISITA IN SITO PER LA VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI PER L'ANNO 2019 A SEGUITO DELLA EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS (COVID-19).

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 1 comma 1: *“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

CONSIDERATA la segnalazione dell'ente nazionale di accreditamento Accredia, pervenuta con PEC del 25 febbraio prot. n. 0002477.25-02-2020, che evidenzia la *“necessità di pubblicare al più presto possibile una comunicazione con delle indicazioni operative in modo da poter condurre le verifiche ETS nelle regioni interessate dell'emergenza sanitaria in modalità off-site/remoto”*.

CONSIDERATI la Circolare informativa N°1/2020 di ACCREDIA - Disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e il documento *“Proposed guidelines to mitigate the impact of COVID-19 epidemic on certification and accreditation bodies (based on IAF ID3-2011)”* dell'International Accreditation Forum.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” e, in particolare, l’art. 34 “Monitoraggio e comunicazione delle emissioni“, l’art. 35 “Verifica e accreditamento” e l’art. 38 “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti”;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

CONSIDERATA l’urgenza di far fronte alla situazione;

Il Consiglio Direttivo, nella procedura scritta del 28 febbraio 2020

DELIBERA

Art. 1

1. I gestori degli impianti stazionari, inclusi gli impianti di dimensioni ridotte, situati nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e nei Comuni successivamente individuati con norma di pari grado e sottoposti a misure equivalenti, sono esentati dalla visita in sito per la verifica delle emissioni rilasciate in atmosfera nell’anno 2019.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è estesa agli impianti stazionari, inclusi gli impianti di dimensioni ridotte, e agli operatori aerei situati sul territorio nazionale qualora il gestore, o il verificatore incaricato della verifica, presentino apposita comunicazione motivata dalla necessità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità riportate sul portale ETS all’indirizzo www.ets.minambiente.it.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Carettoni

